

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 846-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

Comunicata alla Presidenza il 31 luglio 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese
rappresentate dalla Tavola valdese

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(V. Stampato Camera n. 1356)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 luglio 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — La Costituzione italiana ha consacrato, nella sua prima parte, una serie di principi generali su diritti e doveri dei cittadini, così caratterizzando il rispetto ad altri analoghi e contemporanei atti, e ciò, per rispondere alla lunga devastazione autoritaria che l'aveva preceduta.

In Austria — 1920 —, in Lettonia — 1932 —, in Polonia — 1935 —, in Francia — 1946 — (qui soprattutto, su suggestione di Herriot), infatti, la premessa di una dichiarazione sui diritti dell'Uomo venne ritenuta superflua, se non assurda; mentre, da noi, i Costituenti vollero fornire risposta a chi, in epoca immediatamente precedente, aveva negato anche rispetto allo Stato la sussistenza di originari e prioritari diritti dell'individuo. E ciò, nel nome dei cosiddetti diritti riflessi per i quali non esistono per l'uomo diritti originari e naturali, sibbene soltanto concessioni, in qualsiasi momento rimuovibili dallo Stato, seguendo la concezione hegeliana di riduzione della persona a momento accidentale della statualità e calpestando la fondamentale conquista giuridica e politica della civiltà cristiana, nel segno di una metafisica anteriorità dello Stato rispetto all'Uomo. Si è perciò pervenuti a riaffermare in modo solenne ed incondizionato, imprescrittibilità, sacralità ed originarietà dei diritti della persona, in funzione dei quali costruire il complessivo ordinamento statale.

Questo problema si pose ai nostri Costituenti i quali lo risolsero — come dalla lettura del testo si può ricavare — nel senso della necessità di includere una affermazione metagiuridica e metapolitica sul ruolo e sul valore della persona, i cui diritti e la cui anteriorità rispetto allo Stato pongono l'individuo, per la spiritualità della natura umana e per la sua trascendenza rispetto ai momenti temporali, come fine e non come mezzo, sull'uomo conseguentemente basando l'intero edificio statale, esorcizzando il pericolo che alla crisi metafisica si accompagnasse quella politica e giuridica della persona.

In questa luce si pongono tutti i diritti di libertà, ivi compresi quelli di professare un culto religioso, contemporaneamente garantendo la struttura associativa della comunità religiosa, di ogni comunità religiosa intesa in chiave pluralista, riconosciuta ed esaltata da tutte le più organiche correnti di pensiero e del cattolicesimo sociale (Toniolo, Haurion, Maritain, Sturzo, La Pira) e del socialismo contemporaneo (Gurvitch, Renard, Delos); per le quali la tutela degli originari — e non derivati diritti — trova organica collocazione e progressiva attuazione anche nelle comunità naturali dotate esse pure di originari diritti pubblici e privati, come titolari di tanti *status* diversi quante esse sono (familiare, religioso, professionale, territoriale, nazionale).

Questa stessa impostazione sovrintende al rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose acattoliche, da regolarsi sulla base di intese e di accordi bilaterali, collegati all'ordinamento interno attraverso leggi ordinarie promulgate anche come atti preparatori.

Questa bilateralità pattizia, che comporta per lo Stato un limite, non valicabile unilateralmente, alla produzione normativa in materia assoluta nei rapporti tra lo Stato Italiano e le confessioni acattoliche e dà vita come con il presente disegno di legge s'intende fare, al principio generale e direttivo, per il quale la disciplina del momento religioso è informata a paritaria coordinazione ed a reciproca collaborazione.

Sono, altresì, riflessi in questo comportamento del Costituente lo sforzo della valorizzazione, ampia ed approfondita, nei riguardi delle società intermedie come conferma del pluralismo sociale, nonchè l'impegno ad accostare — e non solo per il rispetto dovuto ad ogni manifestazione religiosa, ma anche per parallelismo giuridico pluriconfessionale — la condizione giuridica della Chiesa cattolica e quelle delle altre confessioni.

Vi sono, però, differenziazioni che devono essere tenute presenti tra concordato ed in-

tese: il primo essendo esterno alle due parti, le seconde allo stesso ordinamento statale, rivestendo carattere pregiuridico come presupposto politico della norma, pur non potendosi non valutare come atti preparatori e vincolanti per il legislatore, premessa perciò del conseguente atto legislativo il quale, anche per la rigidità della Costituzione, deve attenersi alla bilateralità come metodo, garantendo anche le confessioni religiose acattoliche.

Viene, pertanto, preclusa, in carenza dell'intesa, ogni strada o qualsiasi scorciatoia per disciplinare i rapporti.

Nel contempo, questo istituto della bilateralità pattizia per il metodo del processo di produzione normativa attribuisce alle leggi valore di leggi rinforzate, ossia munite di uno spessore sovraordinato rispetto a quelle ordinarie, sia per la impossibilità di modifiche se non a mezzo dello stesso procedimento sia per i conseguenti effetti di resistenza temporale e di maggiore stabilità, consentendo una maggiore garanzia di libertà alle confessioni religiose.

* * *

Questo disegno di legge, nel recepire per la prima volta un'intesa tra lo Stato ed una confessione religiosa acattolica, contiene punti essenziali che investono la garanzia del diritto di libertà di culto senza particolari norme penali a protezione del sentimento religioso che, essendo diritto di libertà costituzionalmente garantito, non ha bisogno di specifiche disposizioni di tutela.

Il disegno di legge, infine, prevede:

il diritto dei militari alla partecipazione alle manifestazioni religiose;

l'assistenza spirituale ai ricoverati negli ospedali, nelle case di cura, in quelle di riposo, negli stabilimenti di pena;

le modalità di riconoscimento della personalità giuridica agli enti ecclesiastici, cui il Sinodo Valdese ha dato il proprio riconoscimento;

l'autonomia degli ospedali evangelici;

la validità dei titoli di studio rilasciati dalla Tavola valdese;

il diritto ad eseguire collette, ad affiggere e diffondere pubblicazioni di natura religiosa;

la disciplina del matrimonio, abrogandosi le norme contenute nella legge 24 giugno 1929, n. 1159, e delle norme attuative, di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Il disegno di legge, nel ridurre ad un solo articolo di sei commi (articolo 11) l'intera disciplina matrimoniale, prevede che il matrimonio del cittadino di culto evangelico valdese sia regolato dal diritto statale, consentendosi soltanto che la celebrazione avvenga con le norme dell'ordinamento valdese.

Pertanto, l'ufficiale dello stato civile deve spiegare ai nubendi i loro diritti e doveri, anche attraverso la lettura degli articoli del codice civile: non, perciò, il ministro dinanzi al quale ha luogo la celebrazione, ma l'Ufficiale dello stato civile, la cui parola, temporalmente precedente il rilascio del nulla-osta, deve essere di chiara illustrazione del significato, del ruolo, degli effetti del matrimonio: e non per attuare una simbolica evocazione della presenza statale, sibbene per richiamare i nubendi al senso di responsabilità, ammonendoli sui reciproci diritti e doveri.

Sono sorti alcuni interrogativi sulle ragioni della diversità di questa cerimonia con quella del matrimonio canonico — ove e lo stesso sacerdote a farsi ufficiale di stato civile —. Pur ricordando che il sacerdote non è il celebrante, ma il testimone più qualificato del matrimonio canonico, i celebranti essendo gli sposi, occorre chiarire che gli effetti civili nascono dalla trascrizione e nell'uno e nell'altro caso, ricordando — e meglio lo si potrà desumere dalle norme di attuazione — che i termini di trasmissione degli atti non sono in entrambi i casi perentori.

Più in particolare l'articolo 1 statuisce che i rapporti tra Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono disciplinati dagli articoli seguenti mutuati dall'intesa del 21 febbraio scorso, allegata al testo, che hanno il valore di un vero e proprio accordo (pur non essendo la Tavola un soggetto

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dotato di personalità giuridica internazionale), ma che controparte diviene per riconoscimento dello Stato, che espressamente dichiara decadute tutte le precedenti disposizioni (sia quelle della legge n. 1159 del 24 giugno 1929, che quelle del regio decreto n. 289 del 28 febbraio 1930).

L'articolo 2 contiene una norma di principio circa l'autonomia e l'indipendenza dell'ordinamento valdese, non consente interventi autoritativi dello Stato, attribuisce concretezza alle norme dell'ordinamento delle Chiese valdesi, pienamente autonomo; ribadisce l'autonomia organizzativa e disciplinare di questo, senza interferenze dello Stato, neppure come momento per coattive esecuzioni delle misure sanzionatorie.

L'articolo 3 esclude qualsiasi rapporto finanziario tra Stato e Tavola valdese anche in tema di assegno perpetuo e di misure risarcitorie.

L'articolo 4 opera un chiaro riferimento alle norme costituzionali sui diritti di libertà per la tutela penale in campo religioso, mentre negli articoli seguenti (dal 5 al 10) si disciplinano norme di libertà per i militari, per l'assistenza spirituale a detenuti ed infermi, garantendo funzionalità nei servizi e compatibilità tra esigenze di sicurezza e modalità.

Le perplessità di alcuni settori su specifiche norme, la pregiudizialità della rimozione di norme contenute nei Patti lateranensi, l'adeguamento di tutta la complessa materia ai principi costituzionali — di cui fu relatore l'onorevole La Pira —, l'esigenza di estendere al più presto a tutte le confessioni religiose acattoliche le intese: ecco le conclusioni ricavabili dallo sforzo dei governi succedutisi dal periodo in cui si cominciò a rivedere la cornice costituzionale dei rapporti con la Chiesa cattolica, premessa indispensabile dell'iniziale pluralità di discipline pattizie che non possono sfuggire ad esigenze di uniformità logica e giuridica, in ottemperanza alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della Costituzione che impongono il sistema pattizio per la regolamentazione sulle libertà religiose e di culto, onde la legge conseguente rimanga ad esso vincolata.

Questo disegno attuativo merita un giudizio globale positivo che il relatore formalmente richiede agli onorevoli senatori, a nome della Commissione, soprattutto per contribuire ulteriormente allo sviluppo civile della comunità italiana ed al consolidamento delle istituzioni democratiche.

MURMURA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.**

I rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base della intesa stipulata il 21 febbraio 1984, allegata alla presente legge.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

ART. 2.

La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.

ART. 3.

La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della Tavola valdese, provvede a cancellare dal bilancio dello Stato il

capitolo delle spese fisse relativo all'assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subiti, dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue.

ART. 4.

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso.

ART. 5.

I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare.

Ove nelle predette località non sia in atto alcuna attività di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari dipendono.

In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare competente adotta le misure per assicurare che il funerale segua secondo la liturgia evangelica.

I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

ART. 6.

L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.

Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

ART. 7.

Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa è assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell'ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.

ART. 8.

Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale tramite ministri di culto designati dalla Tavola valdese.

A tal fine la Tavola valdese notifica all'autorità competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili della assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto.

Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

ART. 9.

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.

La Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso

ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

ART. 10.

La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

ART. 11.

La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell'ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme dell'or-

dinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia ommesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

ART. 12.

Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l'ente è stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese.

Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali

verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.

Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti alla autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e con l'approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi.

La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione in istituto autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio all'ente morale indicato nella medesima delibera sinodale.

Il mutamento dei fini dell'ente comporta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'ente medesimo.

Gli enti di cui al presente articolo nonché quelli di cui al successivo articolo 13 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

ART. 13.

Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto artigianelli valdesi, con sede in Torino, ente morale come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola valdese che di tale ente riassume il fine.

La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in Luserna-San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica, sono trasformati in istituti autonomi nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all'ordinamento del personale dipendente, anche in ordine al trattamento di previdenza e di quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.

In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell'agosto 1975, l'ente Chiesa evangelica metodista d'Italia (CEMI), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica e il proprio patrimonio, è trasformato in istituto autonomo nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12, assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso emanato dal Sinodo valdese.

ART. 14.

È garantita l'autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall'articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 15.

Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.

Gli studenti della predetta Facoltà possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università statali.

La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

ART. 16.

Nel rispetto delle libertà in tema di religione, le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette chiese, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

ART. 17.

La Repubblica italiana e la Tavola valdese collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali suddetti.

ART. 18.

Per la formulazione delle norme di applicazione della presente legge, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi relativi.

ART. 19.

Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 20.

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

ALLEGATO

INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
E LA TAVOLA VALDESE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8,
COMMA TERZO, DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 1.

(Legislazione sui culti ammessi).

La Repubblica italiana, nel richiamarsi all'articolo 8 della Costituzione,

e la Tavola valdese, nel considerare la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 non rispettosa della uguale libertà riconosciuta dalla Costituzione a tutte le confessioni religiose e pertanto non idonea a regolare i rapporti tra le chiese da essa rappresentate e lo Stato,

convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, la suindicata legislazione.

Le parti pertanto concordano nel precisare che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge predetta, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono.

ARTICOLO 2.

(Libertà in tema di religione).

La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

La Tavola valdese dichiara che essa, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.

ARTICOLO 3.

(Oneri di culto).

La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della Tavola valdese, provvede a cancellare dallo stato di previsione della spesa dello Stato il capitolo delle spese fisse relativo all'assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subiti, dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue.

ARTICOLO 4.

(Tutela penale).

La Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso.

La Repubblica italiana prende atto di tale affermazione.

ARTICOLO 5.

(Assistenza spirituale ai militari in tempo di pace).

I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare.

Ove nelle predette località non sia in atto alcuna attività di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari dipendono.

In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare competente adotta le misure per assicurare che il funerale segua secondo la liturgia evangelica.

I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

ARTICOLO 6.

(Assistenza spirituale negli istituti di cura e di riposo).

L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.

Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

ARTICOLO 7.

(Assistenza spirituale negli ospedali evangelici).

Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa è assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell'ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.

ARTICOLO 8.

(Assistenza spirituale negli istituti penitenziari).

Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale tramite ministri di culto designati dalla Tavola valdese.

A tal fine la Tavola valdese notifica all'autorità competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili della assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto.

Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici.

ARTICOLO 9.

(Istruzione religiosa nelle scuole).

La Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.

La Tavola valdese prende atto tuttavia che la Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.

La Tavola valdese prende altresì atto che, per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

ARTICOLO 10.

(Scuole).

La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

ARTICOLO 11.

(Matrimonio).

La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese, a

condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni alla casa comunale.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell'ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme dell'ordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia ommesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

ARTICOLO 12.

(Enti ecclesiastici).

Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l'ente è stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese.

Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.

Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti alla autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e con l'approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi.

La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione in istituto autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio all'ente morale indicato nella medesima delibera sinodale.

Il mutamento dei fini dell'ente comporta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'ente.

Gli enti di cui al presente articolo sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

ARTICOLO 13.

(Enti particolari).

Con l'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa, l'Istituto artigianelli valdesi con sede in Torino, ente morale come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola valdese che di tale ente riassume il fine.

La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica, sono trasformati in istituti autonomi nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all'ordinamento del personale dipendente, anche in ordine al trattamento di previdenza e di quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.

In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell'agosto 1975, l'ente Chiesa evangelica metodista d'Italia (CEMI), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica e il proprio patrimonio, è trasformato in istituto autonomo nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12, assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso emanato dal Sinodo valdese.

ARTICOLO 14.

(Ospedali evangelici).

È garantita l'autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall'articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 15.

(Facoltà di teologia).

Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.

Gli studenti della predetta Facoltà possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle Università statali.

La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

ARTICOLO 16.

(Affissioni, collette).

Nel rispetto delle libertà in tema di religione, le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette chiese, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione nè altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

ARTICOLO 17.

(Patrimonio culturale).

La Repubblica italiana e la Tavola valdese si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali suddetti.

ARTICOLO 18.

(Norme di applicazione).

Per la formulazione delle norme di applicazione della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi relativi.

ARTICOLO 19.

(Disposizioni in contrasto con l'Intesa).

Ogni norma contrastante con la presente Intesa cessa di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'Intesa stessa.

ARTICOLO 20.

(Modificazioni e future intese).

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente Intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'Intesa stessa.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente Intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

ARTICOLO 21.

(Norma finale).

Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente Intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma, addì 21 febbraio 1984.